



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 163 del 25/05/2020

Oggetto: **Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; disciplinare sui comportamenti e le misure da adottare su arenili liberi del demanio marittimo del litorale del Comune di Grosseto.**

IL SINDACO

PREMESSO che, in attuazione dell'art. 4 della Legge 15/03/1997 n. 59, la Regione Toscana con Legge 10/12/1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. n. 112/1998) ha attribuito ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ed, particolare, all'art. 27, comma 3, ha dettato le direttive generali per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che, tra le funzioni esercitate direttamente dai Comuni, vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti di propria competenza; in particolare, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche quelle di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

RICHIAMATO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, aggiornato alla Legge n. 222/2007 ed il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/03/2020 n. 13, successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione dell'art 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il D.L. 25/03/2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22/03/2020, recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza 28/03/2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.L. 16/03/2020 n. 33: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

RITENUTO che, ai sensi del D.L. n. 33/2020, a partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2020, possono riprendere la propria attività, nel rispetto della tempistica indicata nel successivo D.P.C.M. 17/05/2020;

VISTO il D.P.C.M. 17/05/2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;

PRESO atto che, in particolare, l'art. 1 comma 1 lett. mm) del sopra citato D.P.C.M. stabilisce che "le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
- 2) l'accesso dei fornitori esterni;
- 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
- 9) le spiagge di libero accesso;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17/05/2020, ad oggetto: 'ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. avvio della fase 2', entrata in vigore il 18 maggio 2020 e valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale, adottata in data 25/05/2020, ad oggetto: "Disciplinare su misure e comportamenti da osservare obbligatoriamente nelle attività esercitabili sul demanio marittimo da parte degli utilizzatori delle spiagge libere – Approvazione.", con la quale, a seguito del citato D.P.C.M. 17/05/2020 e dell'Ordinanza del

Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17/05/2020, è stato approvato il disciplinare riguardante le misure ed i comportamenti da osservare obbligatoriamente nelle attività esercitabili sul demanio marittimo da parte degli utilizzatori delle spiagge libere;

RITENUTO di adottare il disciplinare allegato per il rispetto delle procedure di sicurezza anticovid_19;

DATO atto che la spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non in concessione a terzi;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

RITENUTO che il presente provvedimento entri in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al termine dell'emergenza sanitaria, salvo evoluzioni delle disposizioni del Governo e della Regione Toscana e/o il manifestarsi di carenze o particolari criticità e di eventuali indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o regionale che impongano l'adozione di misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte con la presente ordinanza;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modifiche.

ORDINA

- 1) Di adottare, per quanto detto in narrativa, il disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, recante misure e comportamenti da seguire da parte di tutti i fruitori degli arenili liberi del demanio marittimo del litorale del Comune di Grosseto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 allo scopo di garantire la salute dei singoli e della collettività.
- 2) La presente Ordinanza non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme e disposizioni in materia in qualsiasi modo poste in essere anche se non richiamate nel presente Atto.
- 3) La presente ordinanza è pubblicata all'Albo on line, inviata per posta elettronica certificata o comunque trasmessa ai seguenti soggetti:
 - Questura di Grosseto
 - Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto
 - Circomare Porto Santo Stefano
 - Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto
 - Ufficio Locale Marittimo di Talamone
 - Associazione Balneari Grosseto, Marina di Grosseto Lungomare Leopoldo II di Lorena n. 33/35.
 - Settore Polizia Municipale e sicurezza dell'Ente.

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi dell'art. 3, 4^o comma, della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notifica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

